

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI FIMI E CAC – EBAT RAGUSA.

- Approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 11 del 31.07.2023 -

ALLEGATO A

Con delibera n. 11 approvata in seno alla seduta del Comitato di Gestione del 31.07.2023, questo Ente ha riconosciuto alle aziende che versano in condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà tale da non consentire l'assolvimento dell'obbligazione di pagamento in unica soluzione, la facoltà di addivenire alla stipulazione di idoneo piano di ammortamento individualizzato, al fine di sanare l'irregolarità determinata dall'omesso versamento dei contributi FIMI e CAC di competenza di questo Organismo.

Preso atto di quanto sopra, si dispone come di seguito:

ART. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito delle potestà conferite ai membri del Comitato di Gestione dallo Statuto, ricevuto dal Notar Dott. Michele Ottaviano e da Essi sottoscritto in data 28 luglio 2015, ai sensi dell'art. 4, co. 2°, lett. g) (per cui rientra tra gli scopi istituzionali dell'Ente la riscossione "*per conto delle associazioni datoriali e sindacali della contribuzione prevista dall'art. 26 del contratto provinciale del lavoro*") e dell'art. 10, co.° 8 lett. d) ai sensi del quale "*il Comitato di Gestione delibera in merito (...) alle modalità di riscossione e di recupero dei contributi*".

2. Il citato Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di piani di rientro dei carichi arretrati o correnti, relativi alla contribuzione FIMI e CAC gravante sulle aziende obbligate al relativo versamento, risultanti da report aggiornati secondo importazione dati Inps di competenza.

ART. 2 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO.

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e viene applicato in situazioni di obiettiva difficoltà economica ed a richiesta del contribuente.

2. Può essere concesso limitatamente a crediti di importo pari o superiori ad euro 500,00.

Il carico di entrate di cui si chiede il versamento può essere ripartito in rate mensili nei seguenti limiti:

Per importi fino ad € 1.000,00	n. 2 rate mensili
Per importi da € 1.001,00 ad € 15.000,00	n. 10 rate mensili
Per importi da € 15.001,00 ad € 30.000,00	n. 15 rate mensili
Per importi da € 30.001,00 ad € 50.000,00	n. 20 rate mensili
Per importi da € 50.001,00 ad € 75.000,00	n. 30 rate mensili
Per importi da € 75.001,00 ad € 150.000,00	n. 48 rate mensili con un importo rateale minimo pari ad € 2.500,00
Per importi oltre € 150.000,00	Il numero delle rate e le modalità di riscossione sarà stabilito dal Comitato di Gestione, con un importo rateale minimo pari ad € 3.125,00 e con un massimo di n. 60 rate mensili.

3. Si fa, altresì, presente che:

- a) fino ad un massimo di n. 12 rate mensili, la concessione dei piani proposti sarà di competenza dell'ufficio amministrativo;
- b) fino ad un massimo di 24 mesi ed oltre, la decisione verrà rimessa all'Ufficio di Presidenza.

Da ultimo, nondimeno, si rappresenta che tutti i casi non espressamente qui regolamentati saranno sottoposti all'esame da parte del Comitato di Gestione.

4. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni in precedenza concesse, i limiti di cui al cpv n.2 devono essere valutati tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

5. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione e scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'istanza di dilazione.

Il piano comporterà la definitiva estinzione del debito solo all'avvenuto pagamento, a saldo, dell'ultima rata prevista.

6. In caso di mancato versamento di n. 2 o 3 rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio. Tuttavia, l'Ebat di Ragusa si riserva il recupero del residuo per l'intero, stante la ricognizione del debito per pregresso versamento parziale.

7. Laddove l'azienda avesse versato l'importo di cui si richiede il pagamento, o parte di esso, può farlo presente per via scritta.

In conseguenza a ciò, questo Ente ha facoltà di chiedere la produzione della documentazione a comprova, al fine di procedere alla relativa registrazione e regolarizzazione della posizione contributiva.

ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

1. L'istanza di rateizzazione, redatta sul modulo di cui in **Allegato B** (*infra*), reperibile anche sul sito istituzionale dell'Ebat Ragusa (<https://ebatrg.org/>), deve essere presentata entro giorni trenta (30) dal ricevimento di nota pec di omesso versamento.

2. La domanda dovrà contenere:

- a) i dati identificativi dell'azienda e del rappresentante legale;
- b) il numero di rate richieste, l'importo corrispondente e la decorrenza per ciascuna scadenza;
- c) la dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000;
- d) il consenso al trattamento dati personali ai sensi del G.D.P.R. n. 679/2106.

ART. 4 - PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DINIEGO.

1. Il Comitato di Gestione, si riserva l'esame e la valutazione delle proposte pervenute le cui condizioni non rispettino le disposizioni di cui al cpv. 2, dell'art. 2.

2. Il provvedimento di concessione rinvia *de plano* alle modalità di rateizzazione, al numero di rate, agli importi, alla decorrenza delle singole quote di cui alle istanze presentate.

In esito a ciò, verrà siglato un idoneo Accordo di dilazione tra l'Ebat Ragusa e l'Azienda interessata al fine di perfezionare in via scritta il definito patto, il quale costituirà obbligo e beneficio delle parti, dei loro successori, assegnatari e loro personali rappresentati.

3. Diversamente, in caso di diniego, il Comitato si impegna a motivarne il rigetto e ad individuare soluzioni alternative.

4. In entrambi i casi, ne verrà data notizia all'azienda che occupa, mediante riscontro a mezzo posta elettronica certificata o, ove assente, a mezzo p.e.o.

5. Infine, si ricorda che il Modulo di richiesta e l'Accordo di dilazione dovranno essere opportunamente sottoscritti dalle parti e corredati dal documento di identità in corso di validità del rappresentante legale della società.

ART. 5 - INTERESSI.

1. La rateizzazione è calcolata sull'importo totale risultante dal report allegato alla nota trasmessa, secondo un piano di ammortamento a rate costanti.

2. Il tutto, senza aggiunta di oneri ed interessi.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 31.07.2023 e si applicherà, pertanto, a tutte le rateizzazioni sino ad allora non ancora concesse.

2. Pertanto, i piani di rientro già esistenti, per ciò che concerne importi e scadenze prefissate, seguiranno il corso originariamente concordato.

Ragusa, lì 13 luglio 2023

Il Presidente E.B.A.T. RAGUSA

Dott. Salvatore Terranova

